

Accordo di Programma

**finalizzato all'attivazione della Rete di Riserve Bondone
sul Territorio dei Comuni di
Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento, Villa Lagarina
(L.P. 23 Maggio 2007 n. 11)**

Premesso che

1. Il settore centro settentrionale della catena Stivo-Bondone è caratterizzato, anche in virtù della presenza di un'orografia accidentata che varia dalle alte quote del Cornetto a quote più basse quali la piana di Terlago, da vaste superfici con condizioni ambientali fondamentalmente integre e molti habitat non frammentati (ambienti forestali, pascoli e praterie secondarie, ecc.) e che in tale contesto ambientale le vaste porzioni di territorio con buona o elevata qualità ambientale, presenti dentro e fuori le aree protette, svolgono per diverse entità faunistiche una funzione di habitat;
2. le caratteristiche ambientali di questo territorio sono la netta prevalenza di rocce sedimentarie carbonatiche e una chiara "impronta prealpina", che si può cogliere negli aspetti altimetrici, morfologici, vegetazionali e climatici in netto contrasto con il dirupato versante orientale della dorsale Stivo-Bondone Soprasasso che precipita verso la Valle dell'Adige con la presenza di alcuni spalti rocciosi, il più dolce declivio nord-occidentale che scende fino al Lago di Terlago e la conca che accoglie il Lago di Cei;
3. in questa ampia porzione di territorio montano le attività agro-silvo-pastorali hanno plasmato un ecosistema ben diversificato impreziosito da numerosi elementi di pregio naturalistico tipici soprattutto di zone aperte e delle fasce ecotonali, anche se non mancano alcune emergenze conservazionistiche;
4. in tale contesto territoriale, caratterizzato da importanti corpi idrici inseriti in cornici ambientali decisamente diverse fra loro che vanno da frutteti intensivi, ambiente urbano e boschi termofili a faggete, coniferete e prati da sfalcio, per molte specie il livello di idoneità degli habitat nel territorio non tutelato è del tutto paragonabile a quella delle aree protette, e in alcuni casi è anche superiore con presenze quasi esclusive in aree ad alto valore naturalistico esterne ai siti Natura 2000;
5. in considerazione delle peculiarità ambientali del territorio, l'obiettivo è tutelare e migliorare lo stato di conservazione delle emergenze ambientali oltre che valorizzare le peculiarità culturali e storiche locali favorendo uno sviluppo turistico sostenibile anche attraverso la destagionalizzazione dell'offerta turistica;
6. con nota di data 23 aprile 2012, i Sindaci dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento e Villa Lagarina hanno espresso alla Provincia Autonoma di Trento, la volontà di dare avvio ad un percorso condiviso volto all'attivazione di una nuova Rete delle Riserve comprendente i relativi territori amministrativi;
7. ferme restando le responsabilità ed i ruoli dei Comuni, partecipano all'Accordo di Programma anche il Consorzio BIM dell'Adige, le Comunità della Valle dei Laghi e della Vallagarina nonché le Amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate.

Preso atto che

1. La Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare l'art. 47 contempla la possibilità di attivare, su base volontaria previa stipula di un apposito Accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento, una rete delle riserve in virtù della quale i Comuni amministrativi territorialmente interessati divengono soggetti responsabili per la conservazione delle aree protette presenti sul proprio territorio e per la predisposizione del relativo Piano di gestione;
2. sul territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento e Villa Lagarina, sono

presenti le seguenti aree protette:

- SIC IT3120015 “Tre Cime Monte Bondone”
- SIC IT3120050 “Torbiera delle Viote”
- SIC IT3120051 “Stagni della Vela Soprasasso”
- SIC IT3120105 “Burrone di Ravina”
- SIC IT3120052 “Dos Trento”
- SIC IT3120087 “Laghi e Abisso di Lamar”
- SIC IT3120110 “Terlago”
- SIC IT3120081 “Pra dall'Albi – Cei”
- Riserva Locale “Palù
- Riserva Locale “Casotte”
- Riserve Locali “Valle Scanderlotti”
- Riserve Locali “Prada”

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il presente Accordo di programma tra:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI CIMONE
COMUNE DI GARNIGA TERME
COMUNE DI TERLAGO
COMUNE DI TRENTO
COMUNE DI VILLA LAGARINA
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
CONSORZIO BIM DELL'ADIGE
A.S.U.C. CASTELLANO
A.S.U.C. SOPRAMONTE
AGENZIA PROVINCIALE PER LE FORESTE DEMANIALI

CAPO I – Obiettivi e Pianificazione

Art. 1

Finalità e obiettivi dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo di programma concerne l'istituzione della “Rete di Riserve Bondone” per la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata di aree protette. Tali aree afferiscono al territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento e Villa Lagarina.
2. In particolare l'istituzione della “Rete di Riserve Bondone” è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
 - a) promuovere la Rete di riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come *“qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono,*

*lavorano o soggiornano nelle aree protette*¹;

- b) gestire in modo unitario e coordinato le aree protette presenti nella Rete, individuando corridoi ecologicamente funzionali che coinvolgano anche i territori limitrofi e tutelando gli ambiti territoriali di pregio;
 - c) valorizzare i popolamenti forestali in relazione soprattutto al loro grado di rarità e alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata e invertebrata;
 - d) conservare le zone prative e pascolive e le specie esclusive degli ambienti a vegetazione aperta;
 - e) conservare ed eventualmente ripristinare le zone umide, veri e propri hot spots di biodiversità;
 - f) tutelare le specie e gli habitat legati agli ambienti rupestri;
 - g) integrare le esigenze produttive delle coltivazioni intensive con la salvaguardia della biodiversità;
 - h) approfondire le conoscenze scientifiche della Rete soprattutto per quanto riguarda le specie e gli habitat delle direttive "Habitat" e "Uccelli" al di fuori delle aree Natura 2000;
 - i) promuovere un'offerta turistica orientata alla sostenibilità e diversamente accessibile rispetto allo stato attuale: un'offerta in grado sia di rispettare il territorio ed i siti i più sensibili, sia di soddisfare ed intercettare una domanda sempre più "environmental friendly".
3. Nel perseguire tali obiettivi, l'istituzione della "Rete di Riserve Bondone" non modifica i vincoli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale e per le specifiche tipologie di aree presenti nella Rete di Riserve, in materia di gestione del territorio. Gli obiettivi generali elencati saranno perseguiti sulla base delle strategie definite nel Progetto d'attuazione della Rete di Riserve allegato sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Progetto d'attuazione della Rete di riserve

1. Al presente Accordo di programma viene allegato il Progetto di attuazione della "Rete di Riserve Bondone" che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In tale documento sono specificati, tra gli altri, gli elementi che secondo l'art. 47, comma 5, della L.P. 11/07 l'Accordo di programma deve contenere ed in particolare:

Analisi territoriale

- il contesto delle aree protette
- il ruolo delle aree connettive (corridoi ecologici)
- ricognizione territoriale e individuazione del territorio di riferimento
- ricognizione delle aree funzionalmente connettive (corridoi ecologici)
- ricognizione delle norme e delle misure di conservazione delle aree protette
- ricognizione dei progetti e dei programmi di valorizzazione

Proposte programmatiche

- indirizzi ed obiettivi del progetto
- individuazione degli interventi urgenti

Proposte organizzative e di partecipazione

- individuazione delle strutture organizzative della Rete

1 Definizione data dalla Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (EUROPARC, 1994).

Programma finanziario

Art. 3

Linee di indirizzo per il Piano di gestione

1. Il Piano di gestione della Rete di riserve assume come contenuti sostanziali le strategie attuative e le azioni contenute nel Progetto d'attuazione di cui all'art. 2 per ampliarne e svilupparne i contenuti specifici, con particolare attenzione alle misure di conservazione dei siti Natura 2000 inclusi nella Rete.
2. Il Piano di gestione verrà adottato entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, in una logica di gestione unitaria dei territori considerati e delle iniziative di sviluppo locale sostenibile connessa alla risorsa territoriale.
3. In fase di elaborazione del Piano di gestione potrà essere valutata, con l'Accordo unanime di tutte le parti, l'inclusione nella Rete delle riserve di ulteriori aree, a partire da quelle indicate nel progetto d'attuazione di cui all'art. 2 senza che questo modifichi la validità del presente Accordo di programma.
4. L'elaborazione del Piano di gestione della Rete di riserve prevederà forme di partecipazione da parte dei diversi attori locali dando concreta attuazione alle strutture organizzative di gestione previste al Capo II del presente Accordo, nella prospettiva di stimolarne il ruolo attivo nella fase di attuazione delle diverse azioni e di perseguire una reale sostenibilità del piano.
5. Il Piano di gestione della Rete di riserve verrà elaborato ai sensi del *“Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)”* approvato con D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg..

Art. 4

Cartellonistica

Si conviene che agli effetti comunicativi verranno utilizzati i loghi, gli stemmi e le tipologie di cartellonistica contenuti nel “Manuale di riferimento per l'immagine coordinata delle Reti di Riserve del Trentino” approvato dalla cabina di regia per le aree protette nella seduta del 4 luglio 2011.

Art. 5.

Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette

La Rete di Riserve Bondone dichiara sin da ora la propria intenzione di avviare il processo di adesione alla Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette promuovendo l'adeguamento della propria offerta turistica agli standard previsti da tale strumento. Tale processo dovrà in ogni caso svilupparsi in coerenza con la strategia provinciale di sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette.

Art. 6

Azioni prioritarie per il primo triennio

Sono state individuate le seguenti azioni prioritarie da attuare nel primo triennio di validità del presente Accordo di programma:

- a) elaborazione del Piano di gestione della Rete di riserve;
- b) interventi per la conservazione degli habitat e delle specie;
- c) interventi per la fruizione diretta;
- d) interventi per la comunicazione e la sensibilizzazione.

Art. 7

Risorse Finanziarie per il primo triennio

1. Per la realizzazione delle azioni prioritarie di cui all'art. 6 e per il funzionamento ordinario della Rete di riserve è prevista, con il Programma finanziario allegato al presente Accordo, l'attivazione di diversi canali di finanziamento con le modalità di cui all'art. 14 comma 4. Le relative risorse sono gestite con gli strumenti di programmazione e di bilancio finanziario propri dell'Ente capofila e così ripartite:
 - a) risorse ex art. 96 L.P. 23 maggio 2007 n. 11 pari ad Euro 205.500,00 nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014;
 - b) cofinanziamento da parte del Consorzio BIM dell'Adige pari ad Euro 30.000,00 in ragione d'anno per un ammontare complessivo nel triennio di Euro 90.000,00;
 - c) cofinanziamento da parte della Comunità della Valle dei Laghi pari ad Euro 30.000,00 mediante risorse derivanti dai c.d. "Canoni Ambientali" di cui al Protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali in attuazione dell'art. 1 bis 1, comma 15 septies della L.P. 6 marzo 1998 n. 4 (Protocollo da ultimo modificato e sottoscritto in data 21 febbraio 2011 – approvato con D.G.P. n. 2982 del 23 dicembre 2010);
 - d) cofinanziamento da parte della Comunità della Vallagarina pari ad Euro 20.000,00 mediante risorse derivanti dai c.d. "Canoni Ambientali" di cui al Protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali in attuazione dell'art. 1 bis 1, comma 15 septies della L.P. 6 marzo 1998 n. 4 (Protocollo da ultimo modificato e sottoscritto in data 21 febbraio 2011 – approvato con D.G.P. n. 2982 del 23 dicembre 2010);
 - e) il Territorio Val d'Adige partecipa al finanziamento per un importo pari ad Euro 79.700,00, che riguarda i Comuni di Cimone, Garniga Terme e Trento costituenti il Territorio Val d'Adige, così come riportato nel verbale della Conferenza permanente dei Sindaci di data 17 aprile 2014 ed approvato con deliberazione n. 9 di data 16 maggio 2014 della Conferenza permanente dei Sindaci, mediante risorse derivanti dai c.d. "Canoni Ambientali" di cui al Protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali in attuazione dell'art. 1 bis 1, comma 15 septies della L.P. 6 marzo 1998 n. 4 (Protocollo da ultimo modificato e sottoscritto in data 21 febbraio 2011 – approvato con D.G.P. n. 2982 del 23 dicembre 2010);
 - f) realizzazione diretta da parte del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, ora Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale" tramite il cosiddetto "Progettone" delle azioni n. 4-9-11-12-13-14 per un importo pari a Euro 200.000,00;

- g) ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale per la realizzazione delle azioni n. 2 e 8 per un importo pari a Euro 37.200,00;
 - h) fondi stanziati dai Comuni nei rispettivi bilanci per un importo totale di Euro 85.600,00 come di seguito ripartiti:
 - Cimone Euro 3.000,00;
 - Garniga Terme Euro 3.000,00;
 - Terlago Euro 28.800,00;
 - Villa Lagarina Euro 37.800,00;
 - Trento Euro 13.000,00.
2. Per quanto riguarda le risorse ex art. 96 L.P. 23 maggio 2007 n. 11 in sede di elaborazione del programma d'azione le spese discrezionali verranno contenute nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014.
3. Fermi restando gli impegni stabiliti dal presente Accordo i soggetti finanziatori dello stesso, su proposta della Conferenza della Rete e compatibilmente con la disponibilità delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci, approvano d'intesa in corso d'anno gli aggiornamenti e le variazioni del Programma finanziario, in relazione alle previsioni del Piano di gestione della Rete di riserve. Tali modifiche sono approvate senza la necessità di aggiornamento del presente Accordo.

CAPO II – Gestione della Rete delle riserve

Art. 8

Coordinatore della Rete di riserve

1. La gestione della Rete di riserve oggetto del presente Accordo di programma è assicurata dal Coordinatore che si può avvalere di altre figure utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento della Rete di riserve.
2. Il Coordinatore si avvale dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte per quanto attiene al coordinamento delle attività tecniche da realizzarsi sui territori della Rete;
3. Il Coordinatore è il responsabile del funzionamento della Rete di riserve di fronte alla Conferenza della Rete ed a lui sono assegnati direttamente i seguenti compiti:
 - a) svolge le funzioni di segreteria della Conferenza, del Comitato tecnico-scientifico e del Laboratorio Partecipativo Territoriale;
 - b) sovrintende all'attività della Rete, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente, alla Conferenza e al Comitato tecnico-scientifico verso i quali ne è responsabile;
 - c) presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete elaborata dal Comitato tecnico-scientifico;
 - d) attiva le competenze di supporto specialistico necessarie;
 - e) fa parte del Coordinamento provinciale delle aree protette.

Il Coordinatore è designato dalla Conferenza ed è individuato di preferenza all'interno delle pubbliche amministrazioni aderenti all'Accordo. Nell'impossibilità di percorrere detta prioritaria

ipotesi, il Coordinatore potrà anche essere individuato come professionista esterno alla Pubblica Amministrazione tramite la stipula di un contratto di tipo privatistico, entro i limiti del budget previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1603 di data 15 settembre 2014.

Attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione è possibile avvalersi di altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della Rete, rimanendo comunque nei limiti del budget previsto dalla D.G.P. sopra citata.

Art. 9

Strutture organizzative della Rete

1. La Rete delle riserve è organizzata nelle seguenti strutture:
 - a) la Conferenza della Rete;
 - b) il Presidente della Rete;
 - c) il Comitato tecnico-scientifico della Rete;
 - d) il Laboratorio Partecipativo Territoriale.
2. Per la partecipazione alle strutture organizzative della Rete non è previsto alcun compenso.

Art. 10

La Conferenza della Rete

1. La Conferenza della Rete è composta da:
 - a) il Presidente della Rete;
 - b) il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete delle riserve o un suo delegato nella figura di assessore;
 - c) il Presidente di ciascuna Comunità di Valle aderente alla Rete di riserve o un suo delegato nella figura di assessore;
 - d) il Presidente del Consorzio BIM dell'Adige aderente alla Rete di riserve o un suo delegato;
 - e) l'assessore della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di aree protette o suo delegato;
 - f) un rappresentante individuato congiuntamente dalle A.S.U.C. presenti sul territorio del Comune di Trento;
 - g) un rappresentante individuato congiuntamente dalle A.S.U.C. presenti sul Territorio di Villa Lagarina;
2. Le funzioni di Presidente della Conferenza sono svolte dal rappresentante dell'ente capofila, che è anche Presidente della Rete di Riserve.
3. La Conferenza elegge al proprio interno il Vicepresidente, il quale, oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. La Conferenza è costituita per l'intera durata dell'Accordo di programma e svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'organizzazione, il personale e la gestione finanziaria;
 - b) verifica lo stato di attuazione del Piano di gestione;
 - c) decide gli indirizzi al Programma di azione;
 - d) approva la composizione del Comitato tecnico-scientifico della Rete;
 - e) adotta una prima bozza del Piano di gestione da sottoporre a tutti i soggetti firmatari dell'Accordo di programma per giungere a una seconda adozione del piano da trasmettere da parte dell'Ente capofila alla Provincia per l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 11

del “Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)”;

- f) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete;
 - g) approva il programma d’azione quale strumento per stabilire gli interventi (tra quelli inseriti nel progetto di attuazione o in coerenza con lo stesso) da realizzarsi annualmente e definire le attività di partecipazione e comunicazione ad essi collegate;
 - h) decide in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti sul territorio della Rete, sulla base del parere non vincolante istruito dal Comitato tecnico-scientifico della Rete;
 - i) nomina o revoca il Coordinatore della Rete determinandone compiti e compensi;
 - j) decide e stabilisce ogni altro aspetto della *governance* della Rete;
 - k) può proporre all’unanimità dei componenti modifiche al Programma finanziario per il tempo residuo o l’aggiornamento per il successivo periodo di validità.
5. La Conferenza assume come riferimento privilegiato per le decisioni le proposte emerse dal Laboratorio Partecipativo Territoriale, di cui al successivo Art. 13, e si impegna, laddove le decisioni assunte si discostino, a presentare al Laboratorio le relative argomentazioni.
6. Per quanto riguarda la modalità di assunzione delle decisioni la Conferenza decide a maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sedute della Conferenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Alle sedute della Conferenza potranno partecipare a discrezione del Presidente, con voto consultivo uno o più rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o del Laboratorio.
8. La Conferenza è convocata almeno tre volte l’anno dal Presidente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri della Conferenza.
9. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal Coordinatore della Rete
10. Le decisioni assunte dalla Conferenza verranno attuate attraverso determinazioni adottate dai funzionari dell’ente capofila sulla base del verbale redatto dal Coordinatore.
11. Non sono previsti rimborsi ai membri della Conferenza della Rete.

Art. 11

Presidente della Rete delle riserve

1. Il rappresentante dell’ente capofila ricopre l’incarico di Presidente della Rete delle riserve e di Presidente della Conferenza di cui all’art. 10.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede la Conferenza, predisponendo l’ordine del giorno;
 - b) convoca il Laboratorio;
 - c) presenta alla Conferenza la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete e sull’attività svolta;

- d) convoca e presiede il Comitato tecnico-scientifico della Rete, predisponendone l'ordine del giorno;
- e) è portavoce della Rete di riserve nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;
- f) sovrintende all'andamento generale della Rete;
- g) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative della Rete;
- h) presenta alla Conferenza le proposte elaborate dal Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o dal Laboratorio, qualora queste si discostino dagli indirizzi approvati;
- i) presenta al Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o al Laboratorio le proposte della Conferenza non incluse nel Programma di azione;
- j) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree Protette.

Art. 12

Comitato tecnico-scientifico della Rete delle riserve

1. Il Comitato tecnico-scientifico della Rete di riserve è composto da:
 - a) Presidente o suo delegato;
 - b) 3 funzionari della Provincia autonoma di Trento in rappresentanza dei Dipartimenti competenti in materia di Conservazione della Natura e Foreste e e agricoltura;
 - c) 1 rappresentante del Museo o della Fondazione Mach;
 - d) 1 rappresentante designato d'intesa fra le Comunità di Valle, il Consorzio BIM dell'Adige;
 - e) 1 rappresentante designato d'intesa fra i Comuni partecipanti;
 - f) 1 rappresentante dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte;
 - g) 1 rappresentante dell'Agenzia provinciale per le foreste demaniali;
 - h) 1 rappresentante per ciascuna delle APT d'ambito.
2. La composizione del Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico convoca di volta in volta alle proprie riunioni i rappresentanti dei soggetti attuatori delle azioni inserite nel Piano di azione.
4. Il Comitato tecnico-scientifico svolge le seguenti funzioni e compiti:
 - Durante la fase di elaborazione del Piano di gestione e fino alla sua approvazione:
 - a) supervisiona all'elaborazione del Piano di gestione in coerenza con gli indirizzi della Conferenza
 - b) istruisce i contributi del Laboratorio sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza.
 - Dall'approvazione del Piano di gestione in poi:
 - a) struttura il Programma di azione sulla base degli indirizzi della Conferenza;
 - b) istruisce parere non vincolante sul coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della Rete di riserve;
 - c) attiva il Laboratorio nelle forme e modalità ritenute necessarie, senza incremento degli impegni finanziari stabiliti dalla Conferenza;
 - d) approfondisce e decide in merito agli aspetti attuativi delle azioni inserite nel Programma di azione;
 - e) monitora in itinere lo stato di attuazione del Piano di gestione e del Programma d'azione con particolare attenzione alle aree protette;

- f) elabora la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, da presentare alla Conferenza della Rete, che contiene uno specifico capitolo sullo stato di conservazione dei SIC redatto dalle componenti provinciali del Comitato tecnico-scientifico;
 - g) monitora l'andamento del processo ed elabora proposte operative in coerenza con gli indirizzi della Conferenza;
 - h) istruisce i contributi del Laboratorio sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza;
 - i) elabora eventuali proposte non incluse nel Programma di azione da presentare alla Conferenza.
 - j) verifica che la gestione della Rete sia coerente con la finalità di conservazione della Natura, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;
 - k) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla tutela dei Siti di Natura 2000.
5. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo si renda necessario e almeno 2 due volte all'anno. Esso è presieduto dal Presidente e vi partecipa il Coordinatore.
6. Il supporto tecnico al Comitato tecnico-scientifico è garantito dalle competenze presenti all'interno delle strutture locali (Comuni e Comunità di valle) messe a disposizione della Rete dagli Enti di appartenenza. I tecnici degli Enti sono invitati a partecipare al Comitato tecnico-scientifico sulla base dell'ordine del giorno.
7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico non spetta compenso per l'attività svolta.

Art. 13

Laboratorio Partecipativo Territoriale

1. Il Laboratorio Partecipativo Territoriale è lo strumento per la partecipazione degli abitanti, delle Circoscrizioni territoriali, delle associazioni, delle attività economiche e di tutti gli attori locali alla gestione della Rete di riserve.
2. Il Laboratorio non prevede una selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, bensì promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la sintesi e validazione finale delle proposte elaborate resta in capo alla Conferenza mentre sono demandate al Comitato tecnico-scientifico le necessarie verifiche di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica.
3. Il Laboratorio lavora con i tempi e le modalità più opportune nelle diverse fasi di approfondimento, di attuazione e gestione della Rete. È convocato dal Presidente della Rete ogni qualvolta lo si renda necessario, almeno un volta l'anno.

Art. 14

Ente capofila

1. L'Ente capofila, soggetto responsabile della Rete di riserve ai sensi dell'articolo 47, comma 5 della L.P. 11/07, è individuato nel Comune di Trento.
2. Esso è il referente della Provincia autonoma di Trento per gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete, da assumere da parte degli organi competenti secondo il proprio ordinamento, ed in particolare cura:

- a) l'esecuzione delle disposizioni e delle decisioni impartite dalla Conferenza della Rete e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore;
- b) la gestione amministrativa con la predisposizione e l'assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della Rete,
- c) gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma finanziario approvato dalla Conferenza della Rete e provvede ad imputare le spese ed a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l'introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza della Rete.

3. Per la gestione della Rete, l'Ente capofila potrà:

- a) avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche dagli altri Enti sottoscrittori dell'Accordo, previa decisione della Conferenza della Rete;
- b) affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L'atto di affidamento delle competenze, che deve essere accettato dall'Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L'Ente capofila assicura all'Ente destinatario, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze trasferite;
- c) procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, anche non firmatari del presente Accordo di programma, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.

4. L'Ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli Enti firmatari come segue:

- a) alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014;
- b) al Consorzio BIM dell'Adige, alle Comunità della Valle dei Laghi e Vallagarina e al Territorio Val d'Adige sulla base di quanto dettagliato all'art. 7 come segue:
 - l' 80% dell'impegno annuale stanziato ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo ed entro il mese di febbraio per gli anni successivi;
 - il saldo all'invio della documentazione di rendicontazione annuale;
- c) ai Comuni sulla base di quanto dettagliato all'art. 7 comma1, lettera h):
 - per la spesa corrente come segue:
 - l'80% dell'impegno annuale stanziato ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo ed entro il mese di febbraio per gli anni successivi;
 - il saldo all'invio della documentazione di rendicontazione annuale
 - per la spesa in conto capitale come segue
 - il 50% dell'impegno complessivo ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo ed entro il mese di febbraio per gli anni successivi;
 - il saldo all'invio della documentazione di rendicontazione annuale.

CAPO III – Norme finali

Art. 15

**Durata e modalità di rinnovo dell'Accordo di programma
ed aggiornamento del Programma finanziario**

1. Il presente Accordo di programma ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza per il medesimo periodo, previo consenso fra le parti formalizzato mediante scambio di corrispondenza almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo di programma e a condizione che i soggetti finanziatori approvino un nuovo Programma finanziario con i relativi stanziamenti, in relazione alle previsioni del Piano di gestione della Rete di Riserve.
2. La modifica e l'aggiornamento del Programma finanziario sono approvati dagli Enti finanziatori e dalla Giunta provinciale, previa proposta unanime vincolante della Conferenza della Rete;
3. I soggetti firmatari si impegnano a far parte della Rete di Riserve nel periodo di durata dell'Accordo.
4. E' fatta salva la revoca dell'Accordo di programma, formalizzata con le medesime forme della approvazione dell'Accordo stesso, fra i soggetti pubblici che vi partecipano nei casi di impossibilità al perseguimento degli obiettivi prefissati per carenza di risorse in relazione a sopravvenuto preminente interesse pubblico.

Art. 16

Regime fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e sconta l'imposta di bollo in misura ordinaria. Le relative spese sono assunte in capo al Comune di Trento quale Ente capofila della Rete di Riserve.

Art. 17

Composizione delle controversie

1. In caso di controversie sull'interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria, gli Enti firmatari nominano di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo, il collegio arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

**Provincia Autonoma di Trento-
Agenzia provinciale per le foreste demaniali**
Il Presidente della Provincia

Comune di Cimone
Il Sindaco

Comune di Garniga Terme
Il Sindaco

Comune di Terlago
Il Sindaco

Comune di Trento
Il Sindaco

Comune di Villa Lagarina
Il Sindaco

Comunità della Valle dei Laghi
Il Presidente

Comunità della Vallagarina
Il Presidente

Consorzio BIM dell'Adige
Il Presidente

A.S.U.C. Castellano
Il Presidente

A.S.U.C. Sopramonte
Il Presidente